

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
MERITO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI
PROPRIE SOTTOPOSTA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IL
GIORNO 29 APRILE 2016 E, IN SECONDA CONVOCAZIONE, IL GIORNO
30 APRILE 2016**

**PREDISPOSTA AI SENSI AI SENSI DELL'ART.125-TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.58/98 E DELL'ART.73 DEL REGOLAMENTO
ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 1999 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 22 MARZO 2016**



NOEMALIFE
WE CARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa, predisposta ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, "**Regolamento Emittenti**") e secondo i relativi schemi di cui all'Allegato 3A del predetto Regolamento Emittenti, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., con sede in via Gobetti, 52 - 40129 Bologna, C.F. 01347430397 ("**NoemaLife**" o la "**Società**"), per illustrare e motivare la concessione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare e alienare azioni NoemaLife, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e ss. del Codice Civile.

1. PREMESSA

Signori Azionisti,

in data 30 aprile 2014 l'Assemblea dei soci di NoemaLife, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione:

- ✓ ad acquistare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2 c.c., in una o più volte, per un periodo massimo di diciotto mesi a far data del 19 gennaio 2015 (giorno successivo alla scadenza della precedente autorizzazione), azioni ordinarie della Società fino al numero massimo consentito dalle disposizioni legislative vigenti;
- ✓ a vendere, ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 1 c.c., in una o più volte, per un periodo massimo di diciotto mesi a far data dal 19 gennaio 2015, azioni ordinarie della Società fino a concorrenza delle azioni proprie possedute dalla Società.

Il Consiglio di amministrazione, in data 19 gennaio 2015, ha avviato il programma di acquisto e vendita di azioni proprie.

Essendo imminente la data di scadenza della delibera assembleare del 30 aprile 2014 con la quale la Società è stata autorizzata ad acquistare ed alienare azioni proprie ed al fine di evitare di convocare un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, Vi proponiamo di rinnovare per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi a far data dal 19 luglio 2016, giorno successivo alla data di scadenza

della precedente autorizzazione, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie ed a disporne, in una o più volte, con modalità tali da assicurare la parità di trattamento fra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 TUF, fino a concorrenza delle azioni proprie possedute dalla Società.

“ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTARE E ALIENARE AZIONI NOEMALIFE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2357 E SS. DEL CODICE CIVILE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI”.

Di seguito si illustrano le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

1. LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

Le motivazioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a proporVi la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie possono essere sinteticamente rinvenute nell'opportunità e/o necessità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito indicate:

- i. l'alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell'ambito di accordi con partner strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società;
- ii. l'esecuzione di investimenti coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino assegnazione o disposizione di azioni proprie;
- iii. la destinazione (in tutto o in parte) delle azioni proprie, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a servizio di futuri piani di stock option, in alternativa all'attribuzione di azioni di nuova emissione;

- iv. fornire, secondo le modalità concordate con le autorità di gestione e vigilanza dei mercati e nel rispetto della normativa vigente, maggiore liquidità al titolo e favorire la massima coerenza tra l'andamento delle quotazioni ed il valore effettivo dell'azione;

Si segnala, inoltre, che nel caso in cui si rendesse necessario utilizzare tutte le azioni proprie di cui si propone di autorizzare l'acquisto per le finalità sopra indicate, la Società potrà compiere attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, nonché intervenire sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI A CUI SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE

Vi proponiamo di deliberare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., una nuova autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, fino al numero massimo di azioni ordinarie consentite dalle disposizioni legislative vigenti.

Vi proponiamo, altresì, di deliberare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, cod. civ., l'autorizzazione alla disposizione, in una o più volte, delle azioni ordinarie fino a concorrenza delle azioni proprie possedute dalla Società.

3. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 2357 COD. CIV.

Alla data odierna, 22 marzo 2016, la Società detiene n. 54.032 azioni ordinarie. Alla data odierna, nessuna società controllata dalla Società detiene azioni NoemaLife. Nell'eventualità, saranno comunque impartite specifiche disposizioni alle società controllate affinché queste segnalino, con tempestività, i relativi possessi. In nessun caso, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ., il valore nominale delle azioni proprie acquistate, eccede o eccederà la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate. Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

4. DURATA PER LA QUALE L'AUTORIZZAZIONE È RICHIESTA

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dal 19 luglio 2016, giorno successivo alla data di scadenza della autorizzazione adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2014.

L'autorizzazione all'alienazione è richiesta senza limiti temporali.

5. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO E VALUTAZIONI DI MERCATO SULLA BASE DELLE QUALI GLI STESSI SONO STATI DETERMINATI

5.1 CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO D'ACQUISTO

Il corrispettivo minimo che viene proposto è pari a Euro 2,5 ed il corrispettivo massimo è pari a Euro 21. Tale intervallo viene proposto non per identificare un valore aziendale ma sulla scorta della prassi internazionale, che suggerisce *range* di valore molto ampi, ed in ossequio alle norme cod. civ. che impongono di definire il corrispettivo minimo e massimo.

5.2 CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO DI ALIENAZIONE

Il corrispettivo minimo che viene proposto è pari a Euro 3,5 ed il corrispettivo massimo è pari a Euro 24. Quanto al corrispettivo massimo, questo viene definito in ossequio a quanto prescritto dal codice civile.

6. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI SARANNO EFFETTUATI

Gli acquisti verranno effettuati, in una o più volte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 TUF e 144 bis Regolamento Emittenti, nonché secondo le modalità stabilite dai regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e comunque nel rispetto di ogni altra norma applicabile, comunitaria e/o nazionale.

In particolare gli acquisti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio (ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità conformi a quelle previste dall'art. 144 bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti (iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da

questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera assembleare di autorizzazione del programma di acquisto.

Si precisa che tra le varie modalità consentite dal Regolamento Emittenti, si ritiene preferibile l'acquisto sui mercati regolamentati per le finalità sopra indicate, specie ai fini del sostegno del corso del titolo, finalità che si ritengono più efficacemente raggiunte con meccanismo semplice, elastico e non rigido quale appunto è l'acquisto diretto sul mercato fatto con tempestività man mano che si ritiene opportuno intervenire.

* * * *

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di NoemaLife,

- esaminata ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni ordinarie della Società in una o più volte, fino al numero massimo consentite dalle disposizioni legislative vigenti, stabilendo al riguardo che:

- (i) la predetta autorizzazione sia concessa per un periodo di 18 mesi a far data dal 19 luglio 2016, giorno successivo alla data di scadenza della autorizzazione adottata dalla Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2014, nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;*
- (ii) il corrispettivo unitario di acquisto non potrà essere inferiore a Euro 2,5 né superiore a Euro 21;*
- (iii) il numero massimo di azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalla società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale ovvero il numero che rappresenterà l'eventuale diversa percentuale*

che potrà essere stabilita dalle modifiche normative intervenute durante il periodo di durata dell'autorizzazione;

(iv) gli acquisti vengano effettuati, in una o più volte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 TUF e 144 bis Regolamento Emittenti, nonché secondo le modalità stabilite dai regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e comunque nel rispetto di ogni altra norma applicabile, comunitaria e/o nazionale;

(v) in particolare gli acquisti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio (ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità conformi a quelle previste dall'art. 144 bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti (iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera assembleare di autorizzazione del programma di acquisto;

b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile, a compiere atti di disposizione, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, fino a concorrenza delle azioni proprie possedute dalla Società, stabilendo al riguardo che:

(vi) le azioni proprie possano essere alienate in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, in qualsiasi momento senza limiti temporali;



- (vii) *l'alienazione delle azioni proprie possa avvenire mediante il compimento di atti di disposizione sulle azioni proprie detenute in portafoglio, sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di stock option; la Società potrà inoltre, nel rispetto delle disposizioni in materia, compiere attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, nonché intervenire sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;*
- (viii) *il corrispettivo unitario di alienazione non potrà essere inferiore a Euro 3,5 né superiore a Euro 24. Tale limitazione di prezzo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisti di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, ecc) ovvero nei casi di assegnazione di azioni a dipendenti, collaboratori, amministratori (ad es. a servizio di piani di stock option); in tali casi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto delle prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle raccomandazioni Consob;*



- c) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.*